

Erogazione dell'assegno per il nucleo familiare (ANF)

I livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'Istat, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2018 e l'anno 2019 è risultata pari allo 0,5%.

Alla [circolare Inps 21.05.2020, n. 60](#) sono allegate le [tabelle](#) contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1.07.2020 al 30.06.2021, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le domande per la prestazione familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all'Inps, esclusivamente in modalità telematica.

Fanno eccezione le richieste di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), per le quali è prevista la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod. SR16) disponibile nel sito dell'Istituto.

SOGGETTI INTERESSATI E REQUISITI

BENEFICIARI DELL'ANF	<ul style="list-style-type: none">• Lavoratori dipendenti del settore privato.• Lavoratori dipendenti agricoli.• Lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite.• Lavoratori domestici e somministrati.⇒ • Lavoratori iscritti alla Gestione Separata.• Titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS.• Titolari di prestazioni previdenziali.• Lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
DIRITTO ALL'ASSEGNO	<ul style="list-style-type: none">⇒ • L'assegno è diversificato, in base al livello di reddito, al numero e alla composizione del nucleo familiare.⇒ • Il diritto all'assegno decorre dal 1° giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (es.: celebrazione del matrimonio, nascita di figli). ⇒ L'assegno è riconosciuto per il periodo 1.07 - 30.06 dell'anno successivo.• Il diritto cessa alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni vengono a mancare (es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).⇒ • L'ANF è riproporzionato se la retribuzione è corrisposta con periodicità inferiore al mese e ridotto eventualmente in funzione dell'orario di lavoro (es.: part-time).
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	<ul style="list-style-type: none">⇒ • Richiedente lavoratore o titolare di pensione.• Coniuge/parte di unione civile non legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro Paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie e i figli avuti dalla stessa, se residenti in Italia.• Figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno.• Figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.⇒ • Figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione.• Fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.• Nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.
LAVORATORI STRANIERI	<ul style="list-style-type: none">⇒ • I lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare:<ul style="list-style-type: none">- solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;- anche per i familiari residenti all'estero, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;- anche per i familiari residenti all'estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo Paese non è convenzionato con l'Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno 2 Stati membri.• I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell'equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all'assegno anche per i familiari residenti all'estero.

TITOLARI DI PENSIONI AI SUPERSTITI	⇒	<ul style="list-style-type: none">• Il nucleo ha diritto all'ANF se composto dal coniuge/parte di unione civile superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati minori o maggiorenni inabili.
CONIUGE/PARTE DI UNIONE CIVILE PRIVO DI POSIZIONE TUTELATA	⇒	<ul style="list-style-type: none">• Il coniuge/parte di unione civile dell'avente diritto alla corresponsione dell'ANF può chiedere il pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all'ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. La richiesta di pagamento da parte del coniuge/parte di unione civile deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559 (Codice SR56).
AFFIDAMENTO CONDIVISO	⇒	<ul style="list-style-type: none">• Se i coniugi/parte di unione civile sono separati o divorziati, in caso di affidamento condiviso, entrambi i genitori affidatari hanno diritto all'ANF e la scelta tra quale dei 2 genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.• Il diritto rimane al genitore affidatario anche quando non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell'ex coniuge/parte di unione civile, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell'affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all'ANF.
MINORE NATO FUORI DA MATRIMONIO/ UNIONE	⇒	<ul style="list-style-type: none">• Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori dal matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/uniti civilmente può chiedere il pagamento dell'ANF sulla posizione dell'altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

MODALITÀ DI CALCOLO E PAGAMENTO

REDDITO PER IL CALCOLO DELL'ANF	⇒	Somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell' anno solare precedente il 1° luglio dell'anno per il quale è effettuata la richiesta di assegno con valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.	
	⇒	Condizione	L'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo (nel caso di lavoratori iscritti alla Gestione Separata sono considerati, per raggiungere la quota del 70%, anche i redditi derivanti dalle attività della gestione stessa).
	⇒	Convivenza	Per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
PAGAMENTO	⇒	<ul style="list-style-type: none">• È effettuato dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione.• Direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, iscritto alla gestione separata, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.	
NUMERO DEGLI ASSEGNI SPETTANTI	⇒	<ul style="list-style-type: none">• In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, o comunque in data diversa da quella dei periodi di paga adottati, l'assegno spetta a decorrere, rispettivamente, dal e fino al giorno di inizio o fine del rapporto di lavoro.	
	⇒	Limite massimo	⇒ <ul style="list-style-type: none">• In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

RICHIESTA DELL'ASSEGNO

DOMANDA

⇒ Per lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo

⇒

- A decorrere dal 1.04.2019, la domanda di assegno per il nucleo familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere **presentata direttamente dal lavoratore all'Inps** esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.
- L'esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti sono visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata. Sarà inviato dall'Istituto un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.
- L'esito sarà visibile, con le medesime modalità, anche ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto ad inviare le domande di ANF all'Istituto.
- **Il lavoratore dovrà comunicare l'esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro**, il quale avrà accesso ai dati necessari all'erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso l'apposita applicazione.

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario inoltrare anche la domanda di autorizzazione ANF all'Inps.

⇒ Per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo

⇒

- La domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo. Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario allegare alla stessa l'autorizzazione ANF (ANF43) rilasciata dall'Inps.

⇒ Per lavoratori di ditte cessate e fallite

⇒

- In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare è **erogata direttamente dall'Inps**.
- La relativa domanda telematica deve essere presentata all'Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso il servizio online dedicato.
- In alternativa, si può effettuare la domanda tramite:
 - Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
 - Enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

COMUNICAZIONE VARIAZIONI

⇒

- Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni all'Inps.
- Non deve essere inoltrata domanda di variazione, né una nuova domanda ANF in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro, relativamente a un periodo oggetto di domanda in corso di validità.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELL'ANF	⇒ Quando va presentata	⇒ <ul style="list-style-type: none">• La domanda di Autorizzazione all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) deve essere presentata dal lavoratore all'Inps nel caso in cui, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura dell'Assegno per il Nucleo Familiare erogato dal datore di lavoro del settore privato, si richieda l'inclusione di determinati familiari nel nucleo e/o l'applicazione dell'aumento dei livelli reddituali.• In particolare, la domanda di Autorizzazione ANF deve essere presentata attraverso la procedura telematica, corredata della prevista documentazione:<ul style="list-style-type: none">- nel caso in cui venga richiesta l'inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, figli di separati o divorziati, sciolti da unioni civili, figli naturali, familiari residenti all'estero, ecc.);- nei casi di possibile duplicazione del pagamento (figli di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, figli naturali, ecc.);- per applicare l'aumento dei livelli reddituali (familiari minorenni con difficoltà a compiere le funzioni proprie della loro età o maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a svolgere proficuo lavoro).
	⇒ Procedura telematica	⇒ <ul style="list-style-type: none">• Nei casi previsti dalle disposizioni attuali in merito all'autorizzazione ANF il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all'ANF, che presenta domanda di "ANF DIP", se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, deve presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica "Autorizzazione ANF" corredata della documentazione necessaria.
	⇒ Decorrenza e durata	⇒ <ul style="list-style-type: none">• Nell'autorizzazione rilasciata dall'Inps si fissa il termine di scadenza della validità che può essere massimo di 5 anni dalla data del rilascio.
CONSULTAZIONE DEGLI IMPORTI ANF	⇒	<ul style="list-style-type: none">• L'applicazione "Consultazione Importi ANF" è rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali ed è disponibile all'interno del "Cassetto previdenziale aziende".• La procedura consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Familiare Dipendenti (ANF DIP) relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca; in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento, ai fini della compilazione dei flussi UniEmens. La procedura visualizza esclusivamente i dati relativi alle domande accolte nella procedura "ANF DIP".• È possibile utilizzare la procedura in 2 modalità:<ol style="list-style-type: none">1. ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore);2. richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un'azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega).

DENUNCIA CONTRIBUTIVA

COMPILAZIONE FLUSSO UNIEMENS

Lavoratori
non agricoli

⇒

- Con messaggio n. 261 del 24.01.2020 era stato comunicato che l'avvio della nuova modalità di gestione sarebbe stata operativa dal periodo di competenza aprile 2020. Tale termine è stato rinviato al mese di competenza luglio 2020 con messaggio 18.05.2020, n. 2047.
- Le modalità di esposizione nei flussi UniEmens rimangono al momento immutate. Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all'Inps, non è necessario compilare la sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa.
- I datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000 euro, valorizzando nel flusso Uniemens, all'interno dell'elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale "L036" avente il significato di "Recupero assegni nucleo familiare arretrati".
- Tale limite potrà essere superato, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, solo nel caso in cui vengano valorizzati contestualmente anche l'elemento <InfoAggCausaliContrib> e il totale degli importi dichiarati in <ImportoAnnoMeseRif> di <InfoAggCausaliContrib>, riferiti al medesimo codice, corrisponda esattamente all'importo esposto nell'elemento <ImportoRecANF> di <ANFACredAltre>.
- Le richieste di arretrati, spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni, potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l'indicazione del codice causale "L036" e il totale dell'importo.